



Altilia



Marzi



Carpanzano



Belsito



Bianchi



Cellara



Colosimi



Figline V.



Grimaldi



Malito



Mangone



Paterno C.



Panettieri



Parenti



Pedivigliano



Piane Crati



S. Stefano di R.



Scigliano



Rogliano

## UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE DI ROGLIANO

### COMUNE CAPOFILA: ROGLIANO

#### AVVISO PUBBLICO

Per l'accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attuazione del comma 255 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017).

Il Comune di ROGLIANO, in qualità di Comune capofila dell'ambito territoriale di Rogliano, visti:

- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020" e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" con una dotazione di 20 milioni di euro destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- l'art. 1, comma 255, della citata legge 205/2017, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2021, con il quale si è ritenuto prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell'immediato, della figura del caregiver familiare, così come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale;

- la legge regionale n. 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella regione Calabria (in attuazione della Legge n. 328/2000)”, così come modificata con legge regionale n. 26 del 3 agosto 2018;
- la L. 234/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
- le “Linee di Indirizzo”, per l’utilizzo delle risorse del fondo per il sostegno del ruolo di cura e l’assistenza del caregiver familiare,
- le somme stanziare per l’ambito di Rogliano che ammontano complessivamente a € 32.616,20

emana il presente AVVISO PUBBLICO

per l’accesso a contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

#### Art. 1 – DEFINIZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente avviso è volto al sostegno dell’attività di cura ed assistenza, effettuata su base volontaria, non professionale, dal caregiver familiare, così per come definito all’art. 1, comma 255, della Legge n. 205/2017, quindi *“la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”*.

Il caregiver familiare si connota quale risorsa che si prende cura della persona che assiste, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l’aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, integrandosi con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura, allo scopo di favorirne il mantenimento al proprio domicilio.

Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto personalizzato e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel progetto stesso. Le attività di cura e assistenza.

#### ART. 2 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono i caregiver familiari, come definiti dalla L. 205/2017 sopra citata, dando priorità agli interventi nei confronti di:

**1) caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all’art. 3 del DM 26 settembre 2016:**

"Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) $\leq 10$ ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) $\geq 4$ ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo  $\leq 1$  ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS)  $\geq 9$ , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- f) persone con deprivazione sensoriale 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con  $QI \leq 34$  e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)  $\leq 8$ ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

2) **caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali** a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

3) **programmi di accompagnamento finalizzati alla de istituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.**

### Art. 3 - OGGETTO DELL'INTERVENTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DOTAZIONE FINANZIARIA

L'intervento consiste nell'erogazione, di un contributo economico, a coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, come definito al precedente articolo;

Il contributo sostiene le attività di cura e assistenza svolte dal caregiver familiare e, proprio per questo, è da intendersi nei termini di assegno di cura finalizzato a sostenere il caregiver familiare che si assume in proprio l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente;

Il contributo è concesso a seguito di presentazione di apposita domanda secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5 e dell'utile collocamento nella graduatoria stilata nel rispetto dei criteri di valutazione specificati nel presente avviso per un **importo mensile massimo pari ad € 400,00 e fino a concorrenza delle risorse disponibili.**

Il contributo è compatibile con altri contributi o servizi erogati con le medesime finalità di sostegno alla permanenza al domicilio della persona con disabilità o non autosufficiente, compresa la frequenza di un centro diurno. In presenza di altri contributi, la somma di euro 400,00 può essere ridotta fino alla concorrenza massima di tutti i contributi pari ad euro 1.200,00 mensili. Tale tetto è ridotto ad € 1.000,00 mensili quando la persona è già beneficiaria di un assegno di cura, finalizzato a sostenere le funzioni assistenziali dei genitori che si assumono in proprio l'onere dell'assistenza alla persona minore di età con disabilità gravissima.

Sarà data priorità a coloro i quali non hanno avuto accesso al vigente Programma Regionale per la Non Autosufficienza per mancanza di risorse.

Il contributo economico è incompatibile:

- con altri interventi monetari erogati dagli ambiti in favore delle disabilità (dopo di noi, vita indipendente);
- nei casi in cui le persone disabili sono assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali.

L'ambito sociale territoriale di Rogliano, per il presente avviso, è destinatario di una dotazione finanziaria complessiva di € 32.616,20 .

#### Art. 4 – REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare la domanda di accesso al contributo di cui al presente avviso i caregiver familiari (può essere accettata una sola domanda per nucleo familiare) in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere residenti in uno dei Comuni che afferiscono all'Ambito territoriale di Rogliano;
- b) fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nelle immediate vicinanze;
- c) essere:
  - cittadino italiano;
  - cittadino comunitario;
  - cittadino di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
- d) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;

e) avere acquisito il consenso della persona che assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore.

I criteri di priorità sono i seguenti:

1. caregiver di persone in condizioni di disabilità gravissime (L. 104/92 art. 3 co. 3)
2. caregiver di persone che non hanno avuto altre risposte assistenziali, quali, ad esempio, il contributo previsto dall'avviso per il sostegno della domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia, a valere sui fondi erogati dalle ASP in merito alle disabilità gravissime;
3. caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92 art. 33;
4. caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali composti da un solo genitore;

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

L'amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

#### Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter procedimentale.

1. Per accedere al beneficio il richiedente deve presentare domanda utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato (parte integrante e sostanziale del presente avviso e denominata "Istanza"), compilata in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, cui andranno allegate:

- a) certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica attestante la patologia secondo le schede di riferimento di cui all'art. 3 del DM 26 settembre 2016;
- b) certificazione ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità ai sensi della normativa vigente, con limite per l'accesso al contributo di 50.000,00 €;
- c) Verbale di riconoscimento dell'invalidità al 100% e dell'indennità di accompagnamento in corso di validità;
- d) Certificazione ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92 in corso di validità;
- e) copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e della persona assistita, laddove necessario, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo del medesimo.

L'istanza deve essere presentata al Comune di Rogliano, con una delle seguenti modalità, indicando nell'oggetto: "Istanza per l'accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza":

- a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Rogliano o dei Comuni dell'Ambito che avranno cura di trasmetterla al comune capofila;

- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.rogliano@asmepec.it;

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Nel caso di presentazione di più domande da parte del caregiver, sarà istruita l'ultima validamente ricevuta.

L'istanza deve essere presentata a partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul Sito istituzionale del Comune di Rogliano ed entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione.

Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:

- la data di ricezione dell'ufficio protocollo (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
- la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### Art. 6. Ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione delle graduatorie

Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 5 l'Ufficio di Piano del Distretto di Rogliano, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia, procede all'esame delle domande pervenute;

Le domande saranno ritenute ammissibili se:

- presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nell'avviso;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete, regolarmente compilate nella relativa modulistica e conformi alle indicazioni contenute nel presente avviso.

Resta salva la possibilità di richiedere eventuale integrazione documentale.

Qualora la domanda risulti non ammessa, il provvedimento motivato di non ammissibilità della stessa sarà comunicato all'interessato.

Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione tecnica effettuata da un'equipe multidisciplinare, tramite la compilazione della scheda di valutazione che consideri le priorità esposte in precedenza.

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria di Ambito, stilata in ordine decrescente per ISEE e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio prevarrà il richiedente che ha presentato prima la domanda, tenuto conto dell'ordine temporale di presentazione della stessa e di assegnazione del protocollo.

#### Art.7 - Controlli e verifiche

Il Distretto di Rogliano si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.

Nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite anche attraverso la restituzione delle somme corrispondenti al valore del contributo percepito oltre agli interessi legali.

#### Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di Rogliano in qualità di titolare e responsabile.

Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione; l'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

#### Art. 9 - Foro competente


Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Cosenza.

#### Art. 10- Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

La Responsabile

Dott.ssa PETRASSI Ines



Rogliano 25/05/2022